

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

71° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1990

Presidenza del Vice Presidente VETERE,
indi del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» (2354), d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Rossi di Montelera; Forleo ed altri; Forleo ed altri; Martinazzoli ed altri; Perrone ed altri; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Modifica dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente l'estensione di benefici ai genitori di vittime del dovere o di azioni terroristiche» (436), d'iniziativa del senatore Pollice

«Modifiche ed integrazioni delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 4 dicembre 1981, n. 720, concernenti provvidenze a favore

delle vittime del dovere e delle persone rimaste invalide in conseguenza di eventi terroristici» (1244), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE (Veteri - PCI) Pag. 6, 10, 11 e <i>passim</i>	
ACONE (PSI)	12, 16
CABRAS (DC), relatore alla Commissione	7, 9, 12 e <i>passim</i>
GALEOTTI (PCI)	10, 13
GUIZZI (PSI)	11, 14
MURMURA (DC)	13
PASQUINO (Sin. Ind.)	10, 15
RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno	9, 12
TEDESCO TATÒ (PCI)	15

«Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)» (2197), d'iniziativa dei deputati Bortolami ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE (Elia - DC), f.f. relatore alla Commissione	Pag. 28, 31, 32 e passim
BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	31
GALEOTTI (PCI)	29, 32
GUIZZI (PSI)	29
GUZZETTI (DC)	31, 33
MAFFIOLETTI (PCI)	30, 33, 34
MURMURA (DC)	29, 30, 31 e passim
RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno	34
TEDESCO TATÒ (PCI)	30, 31

«Norme per la conservazione e la consultabilità degli atti del Tribunale speciale per la

difesa dello Stato» (2318), d'iniziativa del senatore Fiori e di altri senatori

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE (Vetere - PCI) Pag. 24, 25, 26 e passim	
GUIZZI (PSI), relatore alla Commissione	24, 27
RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno	26, 27
TEDESCO TATÒ (PCI)	25, 26, 27

«Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e attuazione del piano di potenziamento delle Forze di polizia» (2319)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE (Vetere - PCI)	3, 5, 6
MURMURA (DC), relatore alla Commissione ..	3, 4, 5
RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno	5

I lavori hanno inizio alle ore 10.

Presidenza del vice presidente VETERE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e attuazione del piano di potenziamento delle Forze di polizia» (2319)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e attuazione del piano di potenziamento delle Forze di polizia».

Prego il senatore Murmura di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento ha una sua logica premessa nelle numerose sollecitazioni rivolte dal Parlamento al Governo in relazione all'esigenza di una maggiore presenza sul territorio delle Forze di polizia.

A questo proposito, vorrei ricordare quanto sottolineato nella relazione sull'efficacia delle Forze di polizia nel territorio redatta il 25 luglio scorso dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia (di cui peraltro fanno parte due autorevolissimi membri di questa Commissione, oggi presenti, i senatori Vetere e Cabras). In essa si rileva, oltre all'esigenza di una collocazione strategica e di un vero ed efficace coordinamento delle Forze di polizia, la necessità di rivedere la loro articolazione sul territorio, puntando decisamente al potenziamento delle componenti specialistiche delle forze dell'ordine nonchè alla loro maggiore preparazione professionale.

A questo obiettivo cerca di provvedere, anche se in modo parziale, il disegno di legge in discussione attraverso aumenti (in realtà assai modesti) degli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Tuttavia, ritengo che i detti aumenti, previsti nel provvedimento, si limitino a coprire i fabbisogni essenziali, tenendo anche presente che con la legge antidroga si è provveduto unicamente per la polizia di frontiera con un aumento degli organici di mille unità.

Gli incrementi previsti per l'organico della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza sono, rispettivamente, di 1.568, 1.650 e 500 unità. Si tratta di aumenti che - ripeto -

costituiscono il minimo indispensabile e soddisfano solo molto parzialmente le esigenze delle Forze di polizia. Comunque essi servono almeno a venire incontro in qualche misura alle esigenze delle Regioni (che non sono solo la Sicilia, la Calabria e la Campania) in cui una maggiore presenza delle Forze di polizia si appalesa indispensabile. In particolare, vorrei rappresentare all'onorevole Ruffino la necessità di aumentare le dotazioni delle forze dell'ordine soprattutto in Calabria e in particolare in alcune zone che, fino a questo momento, sembravano immuni da fenomeni mafiosi e criminali.

Tuttavia, come giustamente veniva rilevato nella relazione della Commissione antimafia alla quale prima ho fatto riferimento, occorre una migliore preparazione. I giovani appena usciti dalla scuola, dove ricevono una formazione puramente nozionistica e culturale, non sono certo idonei a svolgere compiutamente indagini di polizia, specie sul versante della prevenzione.

La situazione è di una gravità enorme, accentuata anche da alcune debolezze legislative che non si ricollegano soltanto al nuovo codice di procedura penale, ma alle disposizioni per i minori, divenuti il canale più infausto, direi, per la diffusione della microcriminalità, che ormai ha raggiunto livelli assai allarmanti.

Passando all'illustrazione dei singoli articoli, vorrei soffermarmi in particolare sull'articolo 3, relativo ai ruoli professionali sanitari della Polizia di Stato, dove si apre uno spiraglio per l'istituzione della direzione centrale dei servizi sanitari, da tempo sollecitata anche dalle organizzazioni sindacali del personale di polizia, nonché per l'istituzione della direzione centrale dei servizi antidroga, che recentemente è stata oggetto di un autonomo disegno di legge d'iniziativa governativa. A tale scopo il relatore si riserva di presentare emendamenti specifici.

L'articolo 4 stabilisce le modalità per la copertura dei 600 posti portati in aumento per il 1990 nella dotazione organica degli agenti della Polizia di Stato, in base alla graduatoria già esistente.

L'articolo 5 contiene disposizioni concernenti eventuali prove preliminari per l'accesso ai ruoli e l'ammissione alle prove di esame, agli accertamenti psicofisici e attitudinali. Si tratta di norme che, pur non avendo particolare rilevanza, sono utili per la migliore e più rapida definizione delle procedure concorsuali, consentendo una maggiore obiettività negli accertamenti previsti per le assunzioni.

L'articolo 6, modificando l'articolo 60 della legge n. 121 del 1981, stabilisce i criteri per la scelta degli insegnanti delle scuole e degli istituti di polizia, facendo riferimento alle graduatorie dei provveditorati agli studi.

Il capo II riguarda l'Arma dei carabinieri. Si stabiliscono gli aumenti degli organici, nel massimo di 1.650 unità, nel biennio 1990-1991, con una ripartizione tra sottufficiali, appuntati e carabinieri.

Il capo III riguarda la Guardia di finanza. Si prevede un lieve aumento dell'organico di questo personale (500 unità).

Il capo IV è infine relativo al potenziamento e ammodernamento delle strutture e delle dotazioni delle tre Forze di polizia, nonché del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

Vorrei far presente che è all'esame della Camera dei deputati una proposta legislativa concernente il Corpo degli agenti di custodia. Mi

chiedo quindi se sia opportuno includere in questo disegno di legge il Corpo degli agenti di custodia, che troverà senza dubbio maggiori attenzioni e più adeguati stanziamenti nell'altro ramo del Parlamento.

Per l'attuazione del piano quinquennale di potenziamento e ammodernamento viene prevista la somma complessiva di 60 miliardi di lire. Vorrei ricordare che il primo piano, che risale a molti anni fa, prevedeva una cifra assai superiore, che rapidamente si esaurì.

Il Governo dovrebbe poi indicare i criteri e gli obiettivi verso cui devono essere indirizzati l'ammodernamento e il potenziamento delle strutture e delle dotazioni. Dico questo perchè vi sono oneri da sostenere per canoni locativi che arrivano a somme assai elevate. Sarebbe quindi, a mio avviso, più utile provvedere alla costruzione di fabbricati idonei, anche perchè il più delle volte quelli presi in locazione, costruiti con altri fini e caratteristiche, non sono adeguati, come rilevato più volte dagli appartenenti alle Forze di polizia. Le caserme e gli uffici devono avere caratteristiche e dotazioni particolari sotto il profilo strutturale.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Se il relatore consente, vorrei comunicare alla Commissione che proprio nella giornata di domani, salvo imprevisti, alla Camera dei deputati dovrebbe essere approvata una proposta di legge d'iniziativa parlamentare che prevede finanziamenti di una certa consistenza per gli alloggi destinati agli appartenenti alle Forze di polizia e per la costruzione di caserme.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Questo potrà essere un utile elemento per modificare o eventualmente sopprimere il capo IV del disegno di legge al nostro esame.

L'ultimo articolo del disegno di legge concerne la usuale norma di copertura. Si tratta di un provvedimento estremamente urgente e di cui quindi appare opportuna l'approvazione, anche se esso risulta notevolmente inferiore alle effettive esigenze. Al rappresentante del Governo chiedo di fornire elementi di maggiore approfondimento e conoscenza, nonchè un impegno preciso affinchè la preparazione dei giovani nelle scuole sia più funzionale all'attività che essi saranno chiamati a svolgere. Non è tanto un problema di quantità, bensì di qualità nella preparazione di questi giovani, i quali certamente hanno una base culturale superiore rispetto a quella delle precedenti generazioni di colleghi (sono molti i diplomati e i laureati), ma devono avere anche una preparazione specifica più affinata, capace di dare risposte adeguate alle esigenze di legalità, di correttezza e di trasparenza che rappresentano le risposte più valide contro l'arroganza della criminalità che è diventata un peso insopportabile per la civiltà dei rapporti umani.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, appare opportuno rinviare la discussione sul disegno di legge in esame alla ripresa dei lavori in autunno. Ciò anzitutto perchè ancora non sono giunti tutti i necessari pareri, e sappiamo che uno di essi sembrerebbe porre problemi inerenti la copertura finanziaria; in secondo luogo per una ragione di opportunità che mi spinge a suggerire di realizzare un approfondimento del testo al nostro esame che presenta norme rispetto alle quali il

consenso sarà certamente generale e che però richiedono alcuni chiarimenti. Uno di questi aspetti concerne il fatto che, mentre per l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza si nota uno sforzo di aumento nelle qualifiche alla base dei due corpi, per quanto riguarda la Polizia di Stato si manifesta una certa propensione - di cui bisognerà dare una giustificazione oggettiva più pertinente - ad un allargamento del quadro dirigente, fino ai cinque posti di direzione generale. Su questo aspetto abbiamo bisogno che il Governo fornisca argomentazioni più solide che partano dalla valutazione complessiva dell'attività svolta e dalle necessità reali; altrimenti si appalesa uno squilibrio fra forze che pure agiscono tutte contro la criminalità organizzata.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Vorrei sottolineare ancora il problema della formazione che considero estremamente importante. È indispensabile preparare meglio i giovani; basti pensare che in Italia, dall'inizio alla fine dell'*iter* formativo, nelle scuole si studiano sempre le stesse materie.

PRESIDENTE. Vi è stato un accenno del relatore ad un problema, non trattato nella relazione scritta, riguardante la direzione centrale. Anche qui si possono avere opinioni diverse.

Rinvio comunque il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

«Modifica dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente l'estensione di benefici ai genitori di vittime del dovere o di azioni terroristiche» (436), d'iniziativa del senatore Pollice;

«Modifiche ed integrazioni delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 4 dicembre 1981, n. 720, concernenti provvidenze a favore delle vittime del dovere e delle persone rimaste invalide in conseguenza di eventi terroristici» (1244), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

**«Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» (2354), d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Rossi di Montelera; Forleo ed altri; Forleo ed altri; Martinazzoli ed altri; Perrone ed altri; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione congiunta e rinvio)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Modifica dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente l'estensione di benefici ai genitori di vittime del dovere o di azioni terroristiche», d'iniziativa del senatore Pollice; «Modifiche ed integrazioni delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 4 dicembre 1981, n. 720, concernenti provvidenze a favore delle vittime del dovere e delle persone rimaste invalide in conseguenza di eventi terroristici», d'iniziativa dei senatori Mancino, Cappuzzo, Poli, Perugino, Pinto, Covello, Chimenti, Lauria, Dell'Osso, Salerno, Sartori, Genovese, Di Stefano, Pulli, Zangara, Montresori, Nieddu, Leonardi, Giagu Demartini, Donato, Giacometti, Manzini, Coviello, Boggio, Parisi, Bernardi, Busseti, Murmura e Ruffino; «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati Fiandrotti, Alagna, Alberini, Amodeo, Buffoni, Cappelletto, Cardetti, Mastrantuono e Principe; Rossi di Montelera; Forleo, Pedrazzi Cipolla, Violante, Fracchia, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Orlandi, Tortorella, Trabacchi, Turco e Vacca; Forleo, Alinovi, Bargone, Filippini Giovanna, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Pacetti, Pedrazzi Cipolla, Strumendo, Trabacchi e Violante; Martinazzoli, Zolla, Zaniboni, Cristofori, Russo Raffaele, Balestracci, Sarti, Nenna D'Antonio, Augello, Fausti, Zuech, Azzolini, Bonferroni, Carrus, Piccoli, Grippo, Mongiello, Portatadino, Quarta, Usellini e Zoso; Perrone, Caccia, Rebullà, Savio, Rosini, Agrusti, Meleleo, Stegagnini, Rabino, Andreoli, Bonetti e Tassone; Berselli, Servello, Parigi, Rubinacci e Poli Bortone.

Ricordo che per i disegni di legge n. 436 e n. 1244 era già stato iniziato l'esame congiunto da parte della Commissione, in sede referente, nella seduta dell'8 marzo 1989. Poichè successivamente il disegno di legge n. 2354 è stato approvato dalla Camera dei deputati ed assegnato alla Commissione in sede deliberante, anche gli altri due disegni di legge sono stati trasferiti alla medesima sede.

Data l'identità della materia propongo che i tre disegni di legge siano discussi congiuntamente. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Prego il senatore Cabras di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

CABRAS, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il Senato ha ricevuto dalla Camera dei deputati un testo unificato che è il risultato della deliberazione di quel ramo del Parlamento rispetto a disegni di legge proposti da quasi tutti i Gruppi parlamentari e che riguardano il trattamento e le iniziative a favore delle vittime, dei familiari e dei superstiti della lotta al terrorismo.

Si tratta di un provvedimento importante perchè, attraverso di esso, in maniera organica, lo Stato assume un vincolo di solidarietà nei confronti di queste vittime e dei loro familiari, ed è giusto perchè l'attacco terroristico allo Stato è stato un'aggressione contro la società civile, contro la democrazia, soprattutto contro la gente comune. Vittime non sono stati soltanto gli esponenti delle istituzioni; in realtà appartenevano a tutte le categorie e a tutti i ceti sociali, operai, intellettuali, giornalisti, magistrati, agenti di custodia e di pubblica sicurezza, carabinieri. In fondo, in questo spaccato dell'Italia che è stata vittima del terrorismo vi è anche la lettura delle radici del fenomeno, del suo carattere endogeno, tutte caratteristiche che mi spingono a sorridere quando, a periodi ciclici, si scoprono grandi vecchi, burattinai oltre frontiera sia ad Est che ad Ovest, dimenticando che intrecci, cointeressenze, interessamenti, offerte di santuari, di strumenti per seminare il terrore e la violenza sono possibili nello scambio fra servizi segreti o fra terrorismi e movimenti eversivi anche di segno diverso.

Lo scenario delle vittime del terrorismo sta ad indicare il carattere italiano di questo fenomeno che per tanti anni ha insanguinato il nostro paese. Mi sembra giusto che mentre oggi si parla di amnistia o di indulto nei confronti dei protagonisti dei giorni dell'ira, della violenza terrorista, il Parlamento si preoccupi prima - è moralmente, civilmente

e politicamente opportuno - di una forma di risarcimento nei confronti delle vittime del terrorismo e dei loro familiari.

Questo disegno di legge affronta la materia in modo organico rispetto a precedenti parziali provvedimenti che si preoccupavano di definire la misura del risarcimento per le vittime. È anche importante rilevare che esso equipara le vittime del terrorismo a quelle della criminalità organizzata. Ritengo che ciò sia giusto perchè la lotta alla mafia e alla camorra, per i livelli di diffusione, di pericolosità e di aggressività raggiunti, si pone in difesa della convivenza civile, quindi della democrazia. Vi è pertanto una certa analogia, e quindi sicuramente anche nei confronti di queste vittime dobbiamo esprimere la nostra solidarietà negli stessi termini.

Fin dal primo articolo, il provvedimento si preoccupa di stabilire la misura del risarcimento per chiunque abbia una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate sia in occasione di atti di terrorismo che di azioni messe in opera dalla criminalità organizzata o nel corso di operazioni di prevenzione o repressione di atti di violenza terroristica, mafiosa o camorristica, a condizione che i soggetti lesi siano del tutto estranei alle attività criminose. Vorrei far presente che altre leggi hanno provveduto a stabilire le modalità e la misura dei risarcimenti per quanto riguarda gli appartenenti alle forze dell'ordine vittime nell'esercizio del loro dovere e attività professionale.

Tra l'altro, viene adeguata l'elargizione prevista dalla legge n. 466 del 1980 fino al limite massimo di 150 milioni di lire, che è il limite stabilito anche nei nuovi provvedimenti a favore delle vittime.

I beneficiari possono optare per un assegno vitalizio commisurato all'entità dell'invalidità permanente, sempre in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 12 mila lire mensili per ogni punto percentuale di invalidità, riconosciuta secondo i classici parametri di risarcimento previsti anche per l'infortunistica civile e del lavoro.

L'elargizione è prevista anche per i superstiti e in questo senso il disegno di legge recepisce anche un'istanza del senatore Pollice, che si preoccupava dei genitori delle vittime. Ma si tratta di pochissimi casi, solo due o tre, di anziani genitori, non essendoci altri superstiti. Il beneficio è esteso a tutti i familiari, anche ai conviventi di fatto da almeno tre anni. Quindi, mi sembra che giustamente vi sia stata una grande apertura nella definizione della categoria dei soggetti beneficiari.

Vorrei però far rilevare che il termine «elargizione» usato nel disegno di legge non è molto bello, ma purtroppo alla Camera non è stato modificato. Non riesco ancora a capire perchè la legislazione italiana usi il «burocratese». Non ritengo infatti che sia proprio parlare di elargizione nel caso di un riconoscimento di un valore civile, poichè tale termine implica un concetto diverso: si elargisce quando si vuole fare della beneficenza. Nessuno più di me, per la mia formazione, apprezza valori come la solidarietà e la carità cristianamente intesa, ma il termine «elargizione» in questo caso significa quasi una concessione che le istituzioni fanno al cittadino vittima del terrorismo e della criminalità organizzata. Comunque, questo è il testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anch'io avevo sollevato in Aula il problema.

CABRAS, *relatore alla Commissione*. Questi assegni vitalizi sono naturalmente esenti dall'IRPEF. Vi è un'estensione dei benefici anche per quanto riguarda l'assunzione obbligatoria. Su questo vi è un parere negativo della Commissione lavoro. Con tutto il rispetto e l'attenzione dovuti ad un'altra Commissione del Senato, vorrei far presente ai colleghi che, poichè il punto centrale mi sembra sia costituito dal fatto che in materia di collocamento la Commissione lavoro sta procedendo ad una revisione, vi è quasi un invito a sopprimere il relativo articolo. Non condivido tale atteggiamento anzitutto per una questione di urgenza di approvazione del provvedimento, per cui non mi sembra opportuno rinviare il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, ma anche perchè non capisco la ragione per cui si dovrebbero escludere dal beneficio del collocamento obbligatorio i familiari delle vittime, se vogliamo che l'espressione di questa solidarietà non sia un gesto isolato, il vitalizio o il risarcimento *una tantum*, ma una testimonianza concreta permanente, per cui lo Stato testimonia ai familiari delle vittime l'obbligo che la società civile, le istituzioni democratiche hanno contratto nei confronti delle vittime e dei loro congiunti.

Pertanto, sono per il mantenimento di questa norma, nonostante il parere espresso dalla Commissione lavoro.

Si prevede inoltre la non cumulabilità di eventuali altri assegni o benefici derivanti dall'applicazione di altre leggi e l'assegno vitalizio di cui al presente provvedimento.

Per le vittime è prevista anche l'esenzione dai *tickets* sanitari.

In conclusione, il provvedimento non può che essere raccomandato all'approvazione dalla Commissione.

Vorrei però sottolineare una difficoltà e richiamarvi in particolare l'attenzione del rappresentante del Governo.

La 5^a Commissione non ha ancora espresso il suo parere, ma sappiamo che ciò non è dovuto a trascuratezza ma all'imbarazzo manifestatoci dagli stessi colleghi della Commissione bilancio poichè vi sarebbero difficoltà in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento. È pervenuto un telegramma (che, confesso, mi lascia un po' perplesso) del ministro delle finanze Formica, che è stato inviato alcuni giorni fa ai presidenti delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e finanze e tesoro, per evidenziare che una delle fonti principali individuate per la copertura finanziaria del disegno di legge è costituita da una parte dell'accantonamento destinato alla ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria. Nessuno più di noi può essere sensibile all'esigenza di ristrutturare tale amministrazione, che non riesce a colpire gli evasori fiscali. Tuttavia parlare di un'amministrazione finanziaria che continuerà ad essere impotente a causa della legge per il risarcimento a favore delle vittime del terrorismo, non voglio dire che sia una caduta di stile, ma certamente non è cosa che mi faccia piacere; è una giustificazione che non mi piace.

Domani è il 2 agosto, anniversario della strage di Bologna, a pochi giorni di distanza dalla sentenza d'appello che rimette in discussione quell'esigenza di accertamento della verità che, dal Presidente della

Repubblica all'ultimo cittadino italiano, è sentimento convinto e diffuso. Onorevole rappresentante del Governo, bisogna fare uno sforzo eccezionale. Ho una lunga esperienza parlamentare in entrambe le Camere e non credo che, rispetto agli stanziamenti di cui solitamente si occupa il Parlamento, i pochi miliardi occorrenti per finanziare il disegno di legge al nostro esame possano costituire motivo per rinviare e praticamente non approvare nello stesso testo della Camera il provvedimento. Ripeto che esso è stato approvato dall'Assemblea di Montecitorio all'unanimità se si eccettua un solo astenuto. Al di là di dissensi e di perplessità che io stesso nutro su alcune procedure burocratiche eccessivamente farraginose per l'accertamento dei requisiti e, al di là di alcuni rilievi che pure, avendo tempo a disposizione, si sarebbero potuti avanzare per migliorare ulteriormente il testo soprattutto in riferimento alle procedure previste per la rivendicazione e l'ottenimento dei benefici, se vogliamo superare in positivo l'emergenza dobbiamo, con grande sobrietà ma anche con grande sollecitudine, ribadire che nessuno in questo paese vuole dimenticare. Superare l'emergenza significa mantenere vivo il ricordo della lotta al terrorismo, della solidarietà democratica che essa ha comportato, del prezzo che la società ha voluto pagare per superare una stagione di lutti, di violenze e di infamia. Inoltre occorre preoccuparsi delle vittime con discrezione, con sobrietà, senza proclami e senza la presunzione di aver elargito un beneficio, ma soltanto con la sommessima convinzione - che il relatore ha e che si augura possa essere condivisa dalla Commissione e quindi dal Senato - di avere soltanto esercitato un dovere civile di solidarietà.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GALEOTTI. Signor Presidente, voglio anzitutto convenire con la relazione molto puntuale del collega Cabras sul provvedimento al nostro esame. Non dobbiamo far altro che sollecitare l'approvazione del provvedimento e trovare la soluzione affinché esso possa essere accolto in questa Commissione in sede deliberante in modo da rispondere ad un'esigenza, anzi ad una vera e propria lacuna, di previsione normativa.

Condividendo appieno il provvedimento, la sua portata e le sue finalità, nonché le osservazioni che lo stesso senatore Cabras ha sollevato su alcuni punti, prevale l'obiettivo di far presto e di dare risposta ad un'esigenza così avvertita e diffusa. Anche noi riteniamo che si tratti di assolvere ad un dovere civico di solidarietà e quindi diamo il nostro convinto assenso al provvedimento.

PASQUINO. Sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto il relatore. Il provvedimento in esame non è soltanto importante per il momento temporale in cui si viene a collocare, cioè ormai a dieci anni di distanza dalla strage di Bologna, che è uno dei casi più significativi rispetto ai quali dobbiamo non un risarcimento ma solidarietà ai familiari delle vittime, ma anche perchè è comunque aperto un dibattito sul terrorismo, sulle stragi e su coloro che in qualche modo li hanno finanziati. Concordo con il relatore anche sul fatto che si tratta di un fenomeno sostanzialmente endogeno, ma arriverei a dire che si tratta di

stragi di Stati, nel senso che pezzi di servizi segreti hanno ampiamente collaborato tra loro se non ad organizzare (a volte anche questo), sicuramente a depistare per impedire l'individuazione dei responsabili.

Dobbiamo testimoniare in maniera tangibile la nostra solidarietà perchè non intendiamo dimenticare e cancellare quanto è avvenuto negli scorsi anni e che comunque non è cancellabile fin quando non verrà accertata la verità. Mi resta una perplessità sul punto sollevato dalla Commissione lavoro che ritengo rilevante e al quale dobbiamo rispondere affermando che sarà la stessa Commissione lavoro che, fissando le procedure che riguardano la nuova disciplina del collocamento, dovrà dare una risposta positiva a quanto noi approveremo.

Per quanto riguarda l'osservazione della Commissione bilancio, credo che non sia un ostacolo insormontabile e quella stessa Commissione dovrà farsi carico di suggerire attraverso quali fonti reperire le risorse finanziarie, certamente non ingentissime, necessarie per dare attuazione al disegno di legge al nostro esame.

Per tutti questi motivi, la Sinistra indipendente voterà a favore del provvedimento.

GUIZZI. Il parere della Commissione lavoro pone un problema sul quale si è soffermato il relatore ma che, a mio avviso, è del tutto marginale. Esso si riferisce ad una sorta di modifica che verrebbe introdotta alla legge n. 482 del 1968. Al di là delle parole rituali che talvolta siamo portati ad esprimere anche nelle Aule parlamentari dove la ritualità dovrebbe essere bandita, la mia opinione è che questo disegno di legge vada nella giusta direzione.

Con il disegno di legge al nostro esame - e vorrei sottolineare che esso ci giunge dopo essere stato approvato, con una sola astensione, dall'Assemblea di Montecitorio all'unanimità - diamo una risposta ai superstiti e a coloro che hanno subito lesioni nonchè ai familiari delle vittime, maggiorando la somma prevista e portandola a 150 milioni, nonchè dando la possibilità ai superstiti di optare per un assegno vitalizio.

A nome mio personale e del Gruppo che qui rappresento, esprimo quindi parere favorevole sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge n. 2354, approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, ha risolto questioni proposte in precedenza anche per altri disegni di legge. Da questo punto di vista quindi non vi sono altre questioni da affrontare. Si pone però un problema che impedisce alla Commissione di approvare il provvedimento nella seduta odierna, come invece sarebbe doveroso in considerazione del fatto che domani, 2 agosto, ricorre il decimo anniversario della strage di Bologna, e tutti i colleghi hanno condiviso la valutazione fatta al riguardo dal relatore Cabras. In sostanza si pone la questione relativa alla copertura finanziaria. Nell'articolo concernente tale copertura, vi è un riferimento ad una parte dei fondi destinati alla ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria. Si dà notizia di un telegramma (che comunque non ha valore formale in questo momento per la Commissione) del ministro delle finanze Formica, il quale obietta che per una parte della copertura si attinga all'accantonamento destinato alla

ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria, anche se, a mio avviso, da qualunque parte si attinge per una copertura, questa rientra sempre nel bilancio complessivo dello Stato, quindi non capisco perchè non si possa considerare questo aspetto su un piano più generale.

Comunque, si pone l'altra importante questione del parere della Commissione bilancio, poichè i termini per l'espressione di tale parere non sono ancora scaduti; questi infatti, in base all'articolo 40, comma 10, del Regolamento, decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia. Tale richiesta è stata fatta il 26 luglio scorso, quindi - ripeto - i termini per l'espressione del parere da parte della 5^a Commissione non sono ancora scaduti.

Se avessi il potere di prendere una simile decisione, proporrei di andare questa sera stessa in Aula per approvare il provvedimento in via definitiva, superando così qualsiasi obiezione.

È veramente incresciosa la situazione in cui si trova la Commissione, per cui, avendo il provvedimento in sede deliberante, ma non essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio (per le ragioni fornite dal senatore Cabras), non possiamo approvarlo e dobbiamo rinviare tutto alla ripresa dei lavori. Purtroppo questa è la situazione che si è venuta a creare e per la quale non posso che esprimere il mio rammarico.

CABRAS, relatore alla Commissione. Potremmo sollecitare la 5^a Commissione, facendo presente l'opportunità politica di definire il provvedimento in concomitanza con l'anniversario della strage di Bologna. Il 2 agosto è domani, quindi dovremmo cercare di approvare il provvedimento al massimo domani, anche se sarebbe stato meglio oggi.

Il Governo si potrebbe attivare nello stesso senso perchè - ripeto - la Commissione bilancio è in imbarazzo dovendo esprimere un parere contrario. È il Governo che deve trovare la copertura. È strano che questa, reperita alla Camera, non si trovi al Senato.

ACONE. Condivido tale proposta, ma non precludiamoci la possibilità di andare in Aula perchè potremmo rapidamente approvare il provvedimento in quella sede. Infatti, potremmo invitare il Presidente del Senato e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ad inserirlo all'ordine del giorno delle prossime sedute dell'Assemblea, prima della sospensione estiva. In questo modo supereremmo anche i problemi posti dalle Commissioni.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo attribuisce una particolare importanza e un grande significato al provvedimento in discussione.

Anche nell'altro ramo del Parlamento il Governo ha contribuito ad alcuni perfezionamenti acconsentendo ad alcune proposte emendative che sono state recepite nel disegno di legge ora al nostro esame.

Si pone però a questo punto un problema delicato che attiene al rispetto del Regolamento del Senato anche in relazione alla questione sollevata dal ministro Formica, alla quale accennava il relatore nella sua esauriente relazione, per il fatto che il disegno di legge attinge, per una

parte della copertura finanziaria, a fondi disponibili per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria.

Il Ministro delle finanze ha interessato i Presidenti delle Commissioni competenti facendo rilevare che la copertura veniva ad incidere in modo pesante e negativo sull'*iter* di alcuni provvedimenti legislativi che sono all'esame del Parlamento già in fase avanzata. Il Governo naturalmente si rimette alle decisioni della Commissione sulla base delle varie proposte che sono emerse. Da parte sua il Governo propone, avendo constatato unanimità di consensi sul disegno di legge al nostro esame, che la Commissione questa mattina vari in linea di principio - e credo che ciò non sia impedito da alcuna norma regolamentare - il testo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, accantonando l'esame dell'articolo 18 relativo alla copertura finanziaria, ferma restando la proposta del relatore Cabras, ripresa anche dal senatore Guizzi, di interessare la Commissione bilancio affinché, possibilmente in giornata, dia un parere che, in base al Regolamento, è vincolante per la Commissione. Se dovessimo approvare oggi l'intero testo, faremmo una forzatura che nessuno di noi vuole.

MURMURA. Concordo con la proposta del Governo di approvare tutti gli articoli del disegno di legge ad eccezione di quello relativo alla copertura finanziaria. Vorrei inoltre ricordare, pur non trattandosi di un parere vincolante, che anche la Commissione giustizia nella seduta di ieri ha rinviato l'espressione del parere sul disegno di legge in esame. Si tratta di un provvedimento estremamente urgente, doveroso, che risponde a necessità di carattere politico e quindi un breve rinvio della approvazione definitiva dell'articolo di copertura, e del disegno di legge nel suo complesso, non può essere considerato una manifestazione di volontà di insabbiamento.

Voglio, altresì, ricordare che questa Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge di ristrutturazione del Ministero delle finanze la cui copertura fa riferimento alla stessa voce di bilancio cui si rifà il disegno di legge ora al nostro esame. Bisognerebbe quindi trovare un raccordo con la 6^a Commissione permanente, che ha all'ordine del giorno in sede deliberante il disegno di legge sulla ristrutturazione del Ministero delle finanze, al fine di modificare la norma di copertura di quel disegno di legge che, essendo ancora in prima lettura, può essere più facilmente modificato. Essendo tutti d'accordo sulla sostanza, occorre trovare una diversa copertura finanziaria per quel disegno di legge.

Considero importante fornire una risposta alle istanze poste a base del disegno di legge al nostro esame possibilmente entro la giornata di domani, non perchè gli anniversari debbano spingerci ad avere fretta, ma perchè si tratta di dare un segnale politico rispetto ad eventi tanto gravi.

GALEOTTI. In ordine all'urgenza del provvedimento e al suo significato particolare, non aggiungo altro perchè se ne è già parlato a lungo. A me pare che il collega Murmura abbia colto la necessità intanto di accantonare l'articolo che riguarda la copertura per affrontare insieme alle Commissioni bilancio e finanze il problema di come evitare che il

provvedimento di riordino e di ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria venga approvato con la copertura attualmente prevista.

Conveniamo con l'esigenza di prendere l'impegno di giungere alla definitiva approvazione del provvedimento nella giornata di domani, avendo risolto la questione della copertura finanziaria. A me non sembra francamente difficile, e anzi proponiamo che si vada a una reintegrazione delle risorse che sono state distratte dalla copertura prevista per il provvedimento di ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria dello Stato a vantaggio del disegno di legge al nostro esame. Credo che vi possa essere un impegno in questo senso. L'importante è trovare una soluzione entro domani. Se ciò non fosse possibile, si potrebbe allora prendere in considerazione la strada indicata dal collega Acone, anche se a me pare un po' difficile; cioè quella di far decidere, anche in questo ramo del Parlamento, dall'Assemblea.

CABRAS, *relatore alla Commissione*. Mi sembra difficile riuscire ad inserire il disegno di legge al nostro esame nell'ordine del giorno dell'Assemblea che è già così affollato. Si corre il rischio di un rinvio alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

GUIZZI. Signor Presidente, naturalmente non rivedo minimamente l'impostazione del mio precedente intervento. Considero questo provvedimento doveroso, forse tardivo e soprattutto concepito in modo tale da non essere una sorta di elargizione che lo Stato fa, ma soltanto l'adempimento di un dovere civile. Nello stesso tempo dico che il Senato, con il voto unanime espresso sul disegno di legge relativo al segreto di Stato, ha fornito una sua risposta unitaria mirata all'anniversario della strage di Bologna.

Questo provvedimento si inquadra in un contesto più ampio poiché riguarda tutte le vittime del terrorismo e dell'eversione. È quindi certamente doveroso approvarlo al più presto in via definitiva. Infatti, con la sua approvazione diamo anche un segnale significativo all'opinione pubblica. Questo è senza dubbio molto importante.

Tuttavia, vi è il problema della copertura finanziaria. Bisognerebbe per un momento mettersi dalla parte del Ministro delle finanze, anche se lei, signor Presidente, giustamente diceva che si tratta pur sempre del bilancio dello Stato. Però vorrei far osservare a questo proposito che la Camera dei deputati - che, guarda caso, è il ramo del Parlamento in cui siede come parlamentare l'attuale Ministro delle finanze - aveva già attinto somme (per la verità assai modeste) dai fondi a disposizione di quell'amministrazione per la copertura di un provvedimento non particolarmente rilevante, riguardante la carriera apicale del Ministero del tesoro; per la precisione, la cifra in questione ammontava a 2 miliardi di lire, che appunto erano serviti per sistemare 192 dipendenti di quell'amministrazione. Quindi, comprendo anche la preoccupazione espressa dal Ministro delle finanze per il fatto di vedersi sottrarre stanziamenti assegnati al proprio bilancio nel momento in cui il Senato sta portando avanti la riforma dell'amministrazione finanziaria. E dico questo proprio per amore di verità e al fine di semplificare il percorso parlamentare.

Ritengo quindi che si debba giungere all'approvazione di questo provvedimento, ma dobbiamo anche trovare una copertura finanziaria idonea. Peraltro, in questo mio discorso non entra la questione del parere della Commissione e quindi del vincolo ad andare in Assemblea.

PASQUINO. Al di là di quanto detto dal senatore Guizzi, che ha certamente fondamento, a mio avviso bisognerebbe sentire anzitutto - e potremmo saperlo rapidamente - se la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari può inserire il disegno di legge nel calendario dell'Assemblea prima della sospensione estiva. Del resto, si tratta di un provvedimento che non porterebbe via molto tempo. Credo che questo sia l'unico modo per uscire dalla situazione in cui ci troviamo.

TEDESCO TATÒ. Credo che l'obiezione sollevata dal senatore Guizzi sia reale dal punto di vista sostanziale anche qualora si vada in Assemblea. La sua obiezione infatti non riguarda tanto l'impedimento di un parere non espresso, ma è dovuta al fatto che ancora una volta si cerchi la copertura finanziaria attingendo dai fondi a disposizione del Ministero delle finanze.

Pertanto, lasciando impregiudicata l'eventualità di una rimessione all'Assemblea qualora il parere non ci pervenisse in tempo, ritengo che la questione relativa al fatto di attingere dai fondi dell'amministrazione delle finanze potrebbe essere risolta seguendo il suggerimento dato poc'anzi dal senatore Murmura: in riferimento al disegno di legge delega di ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria, all'esame della Commissione finanze e tesoro del Senato, potremmo esprimere l'auspicio - in questo caso del resto non può che trattarsi di un auspicio da parte nostra non avendo poteri di decisione nel merito - che il recupero avvenga in quella sede, cioè che la somma distolta in questo disegno di legge venga reintegrata modificando la norma di copertura di tale provvedimento, che è in prima lettura. A mio avviso, questa potrebbe essere una soluzione adeguata.

CABRAS, *relatore alla Commissione*. Questo può suggerirlo la Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Nel dichiarare chiusa la discussione generale, poichè nessun altro domanda di parlare, vorrei riassumere i termini della questione.

Per quanto ci riguarda, possiamo certamente decidere un breve rinvio dell'esame del provvedimento alla seduta di domani, 2 agosto, già prevista, alle ore 15,30. Potremmo comunque procedere oggi all'approvazione degli articoli, ad esclusione di quello relativo alla copertura finanziaria.

Dobbiamo però decidere la strada che vogliamo seguire per arrivare all'approvazione definitiva di questo disegno di legge entro domani, cioè prima della sospensione estiva. Potremmo tentare di interpellare informalmente la Commissione bilancio affinchè essa si accinga a esprimere un parere che superi le difficoltà che si sono create.

Per quanto riguarda i pareri delle altre Commissioni consultate, la questione non si pone perchè i termini sono già scaduti.

Quanto alla 5^a Commissione, non sono ancora scaduti i termini per l'espressione del parere poichè essi, in base all'articolo 40, comma 10, del Regolamento, decorrono dalla data della richiesta proveniente dalla Commissione competente. Questo prevede il nostro Regolamento, anche se ritengo che tale procedura dovrebbe essere discussa e approfondita ulteriormente.

Possiamo anche cercare di sapere se, ai fini di una sollecita approvazione, è preferibile l'ipotesi della rimessione del provvedimento all'Assemblea, però ritengo che bisognerebbe trovare una soluzione per risolvere nella sede propria la questione della copertura finanziaria, poichè in questo modo tutto sarebbe più facile. Quindi, possiamo fare questo tentativo prima della seduta di domani, ed in quella sede mi auguro che il provvedimento possa essere deliberato in via definitiva.

A questo punto, se non si fanno osservazioni, possiamo procedere all'esame degli articoli, accantonando quello relativo alla copertura finanziaria.

CABRAS, relatore alla Commissione. Non capisco perchè dobbiamo complicare la situazione, visto che abbiamo già dei problemi con le Commissioni bilancio e lavoro. Non credo sia il caso di farci carico anche di un problema che è della Commissione finanze.

ACONE. Se la Commissione finanze varierà l'imputazione della spesa per quanto riguarda il disegno di legge delega di ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria, la Commissione bilancio non avrà più motivi di perplessità sulla copertura dal disegno di legge al nostro esame. Occorrerebbe esporre il nostro problema al Presidente della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. A me sembra che siamo tutti d'accordo su un punto, cioè di approvare i primi 17 articoli del disegno di legge nonchè l'articolo 19, accantonando il solo articolo 18 relativo alla copertura finanziaria.

Passiamo quindi all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Casi di elargizione)

1. A chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo, ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa.

È approvato.

Art. 2.

(Aumento della speciale elargizione)

1. La speciale elargizione di lire 100 milioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata, per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, a lire 150 milioni.

È approvato.

Art. 3.

(Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio)

1. Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidità permanente pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, nei casi previsti dall'articolo 1, può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale.

È approvato.

Art. 4.

(Elargizione ai superstiti)

1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti nè affini, nè legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi *more uxorio*; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

È approvato.

Art. 5.

(Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio)

1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente *more uxorio* e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:

a) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre;

b) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;

c) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque.

È approvato.

Art. 6.

(Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici)

1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso.

2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.

3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati.

È approvato.

Art. 7.

(Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie)

1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorchè non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.

2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici.

3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorchè non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisoria pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa.

4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato.

5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorchè non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

6. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo

grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini dei benefici già corrisposti.

È approvato.

Art. 8.

(Rivalutazione dei benefici)

1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.

2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF.

È approvato.

Art. 9.

(Applicazione dei benefici di guerra)

1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge.

2. La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo è certificata dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

È approvato.

Art. 10.

(Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno)

1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.

2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75.

3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa

alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

È approvato.

Art. 11.

(Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi)

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, è irrilevante l'eventuale involontario concorso della vittima o del soggetto leso al verificarsi dell'evento, nonchè l'uso legittimo delle armi.

È approvato.

Art. 12.

(Eventi pregressi)

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969. In tali casi il termine di due anni previsto dall'articolo 6, comma 1, per la presentazione della domanda da parte degli interessati decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. I benefici di cui al presente comma sono erogati agli aventi diritto in due ratei a carico degli esercizi 1990 e 1991 pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo.

3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione, prevista dalla citata legge 13 agosto 1980, n. 466, non sono soggetti a riliquidazione in base a quanto previsto dall'articolo 2.

È approvato.

Art. 13.

(Concorso di benefici)

1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, la opzione di cui al comma 3 non è più effettuabile qualora agli interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge.

5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 è riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge.

È approvato.

Art. 14.

(Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni)

1. Il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1, hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.

È approvato.

Art. 15.

(Esenzione dai ticket sanitari)

1. I cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'articolo 1 sono esenti dal pagamento di *ticket* per ogni tipo di prestazione sanitaria conseguente agli eventi di cui alla presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, le modalità di attuazione dell'esenzione di cui al comma 1.

È approvato.

Art. 16.

(Modalità di attuazione)

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono quelle stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 18 novembre 1980, come

modificato dal decreto del Ministro dell'interno 11 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 25 ottobre 1983, in quanto applicabile, salvo disposizioni integrative e modificative, da adottarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste.

È approvato.

Art. 17.

(*Abrogazione*)

1. L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, è abrogato.

È approvato.

Art. 18.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari, per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, a lire 121,85 miliardi, lire 109,75 miliardi e lire 50,5 miliardi, si fa fronte, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla citata legge 13 agosto 1980, n. 466; quanto a lire 111,85 miliardi per il 1990, lire 99,75 miliardi per il 1991 e lire 40,5 miliardi per il 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, l'accantonamento « Indennizzi per le vittime del terrorismo », e, quanto a lire 101,85 miliardi per il 1990, lire 89,75 miliardi per il 1991 e lire 30,5 miliardi per il 1992, l'accantonamento « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sulla base delle considerazioni emerse dal dibattito fin qui svolto, propongo di accantonare l'articolo 18 riguardante la copertura finanziaria. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Art. 19.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

«Norme per la conservazione e la consultabilità degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato» (2318), d'iniziativa del senatore Fiori e di altri senatori (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la conservazione e la consultabilità degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato», d'iniziativa dei senatori Fiori, Arfè, Boldrini, Bobbio, Boffa, De Rosa, Elia, Foa, Fontana Sandro, Gerosa, Giolitti, Ulianich, Valiani e Volponi.

Prego il senatore Guizzi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GUIZZI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, si tratta di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare recante le firme di senatori appartenenti a quasi tutti i Gruppi presenti in Senato. Nella relazione si sottolinea come, a quarantacinque anni dalla Liberazione, la consultazione delle carte processuali del Tribunale speciale fascista sia ancora vietata. Si fanno anche degli esempi di cosa accadrebbe in assenza di un intervento legislativo. Soltanto nel 1998 si potrebbero leggere gli incartamenti processuali relativi al processo contro Gramsci, Terracini e Scoccimarro e si arriverebbe addirittura al 2006 per il processo contro Massimo Mila, Augusto Monti, Michele Giua, Vittorio Foa ed altri.

Si deve all'opera particolarmente apprezzata ed apprezzabile, ma solitaria, del generale Floro Roselli se oggi disponiamo delle sentenze fino al 1935 pubblicate dall'ufficio storico dell'Esercito. Attualmente le carte del Tribunale speciale fascista sono conservate nella procura generale militare dove esiste una sezione archivistica detta dei «Tribunali soppressi». Questi ultimi sono i tribunali di guerra e il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

La materia è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409, che ha rivisitato l'intero settore dell'archivistica che dapprima dipendeva dal Ministero dell'interno per poi passare, ferma restando una competenza parziale sempre in capo al predetto Ministero, al Dicastero per i beni culturali e ambientali. Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 esclude dall'obbligo del versamento agli archivi di Stato un solo Ministero, cioè quello degli affari esteri, che ha un suo archivio storico. Si tratta di un'esclusione ovvia così come quella che riguarda il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, stante l'autonomia delle due Camere.

In questo quadro appare del tutto anomala la condizione degli uffici storici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. L'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Aeronautica fu istituito con decreto ministeriale 14 maggio 1927, quello della Marina con regio decreto 29 agosto 1913, n. 1123 (quindi con una norma di rango primario); infine quello dell'Esercito non è nient'altro che la più recente denominazione dell'ufficio militare del Corpo Reale dello Stato Maggiore istituito addirittura in epoca preunitaria, nel 1853, dal generale Enrico Morozzo della Rocca. Tutto ciò in assenza di una legge organica.

Gli atti di un tribunale di regime sono trattenuti e vietati agli studiosi in un archivio istituito con un semplice ordine del giorno in epoca preunitaria. Il primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, concernente i limiti alla consultabilità dei documenti, recita: «I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento». Parliamo in questo caso dei documenti riservati, perchè i documenti di processi penali, in base al vecchio codice di procedura penale, erano consultabili nel momento in cui venivano depositati. In questo caso si parla di processi svolti a porte chiuse.

Si pone il problema della disciplina cui dovrebbero essere sottoposti gli atti dei processi del Tribunale speciale; se essi possono essere consultabili dopo 50 anni o se invece certi personaggi come Gramsci, Terracini, Rossi, eccetera, debbano essere considerati alla stregua di bancarottieri e criminali comuni - sempre quindi nell'ambito di atti coperti dalla riservatezza - nel qual caso bisognerebbe aspettare addirittura 70 anni. Di qui l'attuale disegno di legge in cui è detto, all'articolo 2: «I criteri per la consultabilità dei documenti di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, valgono anche per gli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, in quanto documenti di carattere riservato relativi alla politica interna dello Stato». In questo modo, dopo 50 anni, tali atti potranno essere consultati. Del resto, mi sembra che, avendoli parificati ai documenti di carattere riservato relativi alla politica interna dello Stato, ci siamo dimostrati fin troppo prudenti. Oltretutto non ritengo che i cittadini faranno una processione verso l'Archivio di Stato o gli altri archivi per consultarli, bensì che saranno solo gli studiosi ad occuparsene. Specie in questo momento in cui stanno per aprirsi altri archivi altrove, questi vecchi atti possono e debbono divenire consultabili, così da agevolare gli studiosi nel loro lavoro.

Mi sembra di essere rimasto nei limiti che mi ero prefissato; termino qui dunque invitando la Commissione ad esprimersi favorevolmente.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Guizzi per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

TEDESCO TATÒ. Non solo per solidarietà verso i proponenti del disegno di legge, autorevolissimi e appartenenti - come ricordava il relatore - ad un ampio arco di forze, ma anche per solidarietà verso il senatore Guizzi che, sia pur succintamente, ha inquadrato la materia, prendo la parola per dire che il disegno di legge è opportuno e che colma una lacuna. A suo tempo infatti la materia specifica del Tribunale speciale non era stata considerata, altrimenti il problema che oggi affrontiamo non si sarebbe posto.

Allo stato gli studiosi e l'opinione pubblica si trovano in una situazione paradossalmente contraddittoria: tutte le testimonianze relative alle istruttorie e ai processi presso il Tribunale speciale sono affidate cioè alla memoria dei protagonisti o degli studiosi dei medesimi e anch'io, come il relatore, penso che ciò ponga un problema di trasparenza. In un momento in cui la trasparenza e la completezza del lavoro storico vengono invocate, gli studiosi possono dunque attingere direttamente agli archivi. Non so se da questo deriveranno notizie ulteriori rispetto a quelle che già si hanno, ma a ogni modo questa esigenza di completezza storica si avverte anche per comprendere la dinamica di una serie di processi.

Concludo sostenendo anch'io con il relatore che il vincolo dei 50 anni è di corretta considerazione per lo Stato in sé, indipendentemente da chi lo gestiva nell'epoca considerata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di dare la parola al rappresentante del Governo per la replica, desidero avvertire i colleghi che, pur non essendo ancora pervenuti i pareri da parte di tutte le Commissioni consultate, possiamo ugualmente procedere all'approvazione dell'articolato: i termini prescritti per l'emissione dei pareri infatti sono ormai scaduti.

Abbiamo ricevuto invece il parere favorevole della 7^a Commissione in cui però si sottolinea l'esigenza che siano poste in essere tutte le cautele affinché l'ammissione alla consultazione degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato non pregiudichi la conservazione di documenti di così alto valore storico.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo esprime parere favorevole sul disegno di legge, anche se ritiene che alcuni aspetti di esso richiedano un qualche chiarimento. Mi rivolgo perciò al relatore che ha seguito con grande attenzione l'iter del provvedimento perchè mi aiuti a superare le mie perplessità. Se ho inteso bene, decorsi 40 anni, gli uffici di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963 versano gli atti, ma questi sono consultabili solo dopo 50 anni. Mi chiedo pertanto se è possibile eliminare questa sfasatura, magari modificando il testo che ci troviamo di fronte.

TEDESCO TATÒ. Ma non è il disegno di legge a fissare questi termini, è il decreto del Presidente della Repubblica n. 1409. Il disegno di legge in esame, quindi, non innova sui criteri, si limita ad estenderli agli atti del Tribunale speciale.

PRESIDENTE. Non va dimenticato comunque che 40 anni sono ormai trascorsi.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Sì, infatti e questo rende forse inutile un'eventuale modifica.

GUIZZI, *relatore alla Commissione*. Per quanto concerne il versamento va anche ricordato quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica più volte ricordato: «Il sovrintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento». Alcune cautele sono dunque state prese. Comunque se vogliamo riflettere ancora sul problema, potremmo rimandare l'approvazione dell'articolato a domani.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Altrimenti potremmo votare solo l'articolo 2.

TEDESCO TATÒ. In questo modo, però, verremmo a prevedere la consultabilità degli atti ma non il loro versamento.

PRESIDENTE. E se manca il versamento non può esserci la consultabilità.

GUIZZI, *relatore alla Commissione*. Dobbiamo prevedere che quei documenti, contenuti negli archivi militari, passino a quelli di Stato.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si applicano anche per il versamento degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

È approvato.

Art. 2.

1. I criteri per la consultabilità dei documenti di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, valgono anche per gli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, in quanto documenti di carattere riservato relativi alla politica interna dello Stato.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Presidenza del Presidente ELIA

«Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)» (2197), d'iniziativa dei deputati Bortolami ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)», d'iniziativa dei deputati Bortolami, Bianchini, Gottardo, Saretta, Ferrari Wilmo, Frasson, Brunetto, Righi, Fronza Crepaz e Azzolini, già approvato dalla Camera dei deputati.

In sostituzione del relatore Acquarone, riferirò io stesso alla Commissione sul provvedimento.

Le IPAB trovano la loro base istitutiva nella legge 17 luglio 1890, n. 6972; attualmente sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Con questo disegno di legge a chi svolge funzioni operative presso le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza vengono corrisposte delle indennità quando si tratta di un'attività non occasionale, commisurate, sia pure non coincidenti, con quelle che la legge prevede per gli amministratori degli enti locali.

La I Commissione permanente della Camera dei deputati, dopo alcune perplessità iniziali, ha approvato un testo che è il frutto delle modifiche apportate a quello originario, dovute soprattutto ai suggerimenti dell'onorevole Strumendo. Il chiarimento giuridico di fondo che è stato dato spiega appunto perchè il provvedimento sia stato approvato alla unanimità dalla competente Commissione della Camera.

Come sapete, dopo le sentenze della Corte costituzionale (in particolare mi riferisco alla n. 173 del 1981, con cui l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 è stato dichiarato in parte illegittimo) e ulteriori interventi legislativi in alcune Regioni a statuto speciale (come la legge siciliana in materia di IPAB), vi è stato un superamento della legge Crispi del 1890. È possibile chiedere la privatizzazione di queste istituzioni di assistenza e beneficenza; ma per tutte quelle che sono rimaste di natura pubblica, nel quadro della normativa del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616, vi è il problema della determinazione del compenso da corrispondere a chi dispiega un'attività di carattere non occasionale. Una volta questi compiti erano affidati a notabili, pensionati, che in realtà non avevano bisogno di alcun compenso. Oggi la situazione è cambiata, comunque si tratta di compensi modesti, che però valgono almeno come rimborso spese; essi sono previsti da norme riguardanti tutti gli enti locali, tranne appunto le IPAB, che erano state lasciate da parte in attesa di una legge sull'assistenza, non ancora maturata, che avrebbe dovuto regolare l'intera materia.

Una volta chiarito che la legge non può riguardare ovviamente le IPAB che hanno chiesto la privatizzazione, ma soltanto le istituzioni che

in questo «limbo», in attesa della legge sull'assistenza, mantengono personalità giuridica e sono soggette alla legge Crispi del 1890, credo si possa rinnovare – questo è il mio auspicio – in sede di 1^a Commissione permanente del Senato quell'unanimità che si è realizzata alla Camera dei deputati nell'approvazione del provvedimento, che quindi spero venga rapidamente definito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GALEOTTI. Signor Presidente, concordiamo con le considerazioni da lei svolte nella precisa e puntuale relazione.

Alla Camera dei deputati è stato risolto innanzitutto il problema della natura delle istituzioni di assistenza e beneficenza alle quali viene esteso il trattamento di indennità per i propri amministratori. La portata del provvedimento è abbastanza chiara.

MURMURA. Il provvedimento è certo equo e condivisibile. Tuttavia, ho delle perplessità sull'articolo 2, in base al quale il consiglio comunale o l'organo assembleare dell'ente territoriale a cui l'IPAB fa riferimento può determinare, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio, le indennità mensili di carica spettanti al presidente degli enti, al consigliere anziano e ai componenti i consigli di amministrazione, sulla base dei parametri fissati con leggi regionali, indennità che comunque non possono superare i limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 816 del 1985, in tema di aspettative, permessi e indennità spettanti agli amministratori locali.

Ma non si possono stabilire le stesse indennità che spettano agli amministratori locali. Bisognerebbe ridurle sia per la limitata portata delle funzioni sia per i modesti bilanci. Sarebbe quindi opportuno espungere dal testo l'articolo 2 ed approvare un ordine del giorno in cui vengano previsti compensi ragguagliabili ai compiti svolti e ai rispettivi bilanci.

Vi è poi un altro problema: se non erro, la legge n. 816 del 1985 fa riferimento anche al numero di abitanti dei comuni e delle province. In questo caso a quale tetto si fa riferimento? Ritengo tale estensione impropria. Indubbiamente, l'amministratore pubblico deve essere messo in certe condizioni; però bisogna valutare attentamente la questione dei compensi. L'assessore di un comune svolge determinati compiti, ben diversi certamente da quelli di un componente di un consiglio di amministrazione delle IPAB. Comunque, quest'ultimo ha diritto ad indennità mensili di 400-500 mila lire. Dove li prendono tutti questi soldi?

GUIZZI. Signor Presidente, come sempre accade al termine di determinati cicli, anche in questo caso si manifesta un po' di fretta. Ritengo che il disegno di legge al nostro esame, che peraltro è stato discusso nella I Commissione permanente della Camera nel corso di più sedute, non possa essere approvato rapidamente. Esiste un problema che dovremo affrontare con la cautela e la prudenza necessarie.

Condivido completamente le preoccupazioni espresse dal collega Murmura. Sarebbe opportuno individuare dei parametri anche in relazione alla dimensione delle IPAB nonchè fare delle distinzioni sulla

base della dimensione dei comuni, eccetera. Altrimenti si correrebbe il rischio di operare un'elargizione indistinta, perchè un conto è avere la piena responsabilità, il che significa un certo tipo di impegno temporale, un altro è andarsi semplicemente a sedere nei consigli di amministrazione. Anche nella mia città si è recentemente avuto uno scandalo di «supergettonature» per i membri di Commissioni. Il mio non è quindi moralismo, ma la convinzione che occorra porre un'attenzione particolare nell'approvare un disegno di legge come questo al nostro esame.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, vorrei esprimere il nostro favore di massima su un provvedimento che riteniamo giusto in quanto, per la mancanza di una legge quadro sull'assistenza che da anni non si riesce a varare, la legislazione attuale in materia risulta antiquata. È chiaro quindi che nel frattempo bisogna provvedere alle esigenze degli amministratori.

Devo dire, però, che la formulazione usata all'articolo 1 «sino all'entrata in vigore... sono estese...» non mi sembra esaltante. Tuttavia questa norma che pone un termine esiste e voglio sottolinearne la portata politica. Comprendo che alcuni colleghi abbiano manifestato delle perplessità, trattandosi di una materia delicata, ma occorre operare tutti insieme più decisamente per la riforma delle IPAB, cosa che non mi sembra sia ancora avvenuta. Ritengo interessanti i corrispettivi introdotti, anche su nostra proposta, dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda poi l'osservazione del senatore Murmura, anche se non vi è una parametrizzazione, tuttavia la specificazione è rimessa alla sede regionale dove si ha la possibilità di calibrare i provvedimenti in rapporto alle singole realtà. Certamente, se si vuole, si può anche riflettere di più su questo disegno di legge, soprattutto riguardo al fatto che le IPAB vengono tutte istituzionalizzate. Penso però che questo rischio, che si basa sull'interpretazione che può essere data alle norme contenute nel disegno di legge, sia bilanciato al passaggio in cui si fa riferimento all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza.

MURMURA. A me sembra un riferimento inutile.

MAFFIOLETTI. È un riferimento che sottolinea che si tratta di una legislazione provvisoria in attesa della ristrutturazione di fondo. In questo senso siamo favorevoli al provvedimento.

TEDESCO TATÒ. Convegno con i colleghi che hanno rilevato che vi è un'esigenza di provvedere sulla materia. Di essa si occupa il disegno di legge al nostro esame con le modifiche abbastanza radicali introdotte al testo originario dalla Camera dei deputati, modifiche che hanno garantito una serie di cautele sia in relazione alla facoltatività che alla possibilità di una decisione a maggioranza del Consiglio. Tuttavia la Commissione bilancio fa due obiezioni che credo rendano obbligatorio un approfondimento. La prima è che gli oneri di copertura sono addossati ad enti del settore pubblico allargato, senza indicazione di copertura finanziaria. La Commissione bilancio fa questa osservazione

per inciso, perchè non si tratta di una sua competenza specifica essendo materie di competenza delle regioni e non dei comuni.

MURMURA. Questo non è completamente vero.

TEDESCO TATÒ. Il disegno di legge lascia alle regioni la determinazione dei parametri, però la decisione è in capo ai comuni.

BOATO. Sono totalmente d'accordo con le riserve espresse sul disegno di legge dai colleghi Murmura e Guizzi. Devo dire al collega Maffioletti che l'espressione introdotta dalla Camera dei deputati e a cui egli ha fatto riferimento è una delle più ipocrite che si possa immaginare. Spesso formule simili vengono inserite in leggi che fanno riferimento a riforme che non verranno mai realizzate. Con queste foglie di fico si coprono provvedimenti apparentemente transitori, contingenti, transeunti che poi diventano definitivi proprio grazie a quegli ipocriti riferimenti.

GUZZETTI. Se non si approva la riforma, la norma non è ipocrita.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Vorrei ricordare un piccolo particolare, ossia che tutte quelle leggi in cui si diceva: «fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale» hanno infine visto arrivare quel momento.

BOATO. Si cominciò ad utilizzare però l'espressione da lei ricordata nel 1975, se non ricordo male. Credo infatti che la prima legge a contenere tale riferimento fosse quella sulle armi dell'aprile del 1975. Ad ogni modo fu senz'altro utilizzato subito dopo l'approvazione della «legge Reale». Io francamente sono dell'avviso che occorra o porre un limite o togliere questa ipocrisia del «sino a».

Come il senatore Murmura, anch'io ritengo che la determinazione quantitativa sia del tutto esorbitante, ed eccessivo ritengo il riferimento che viene fatto all'indennità per i sindaci e gli assessori. È vero, come dice il Presidente, che si dà una facoltà, che è scritto «può», ma è evidente che ciò costituirà una spinta a raggiungere il massimo limite consentito. Nè su questo si verificheranno contrasti politici, perchè su argomenti simili si è sempre raggiunta la convergenza unanime, almeno da parte delle forze politiche che hanno una responsabilità all'interno delle varie IPAB.

Mi dichiaro dunque contrario alla formulazione prevista e, in ogni caso, ho presentato un emendamento con il quale, in via subordinata, se il criterio che io contesto verrà accolto, cerco di porre un tetto. Con l'emendamento in questione chiedo infatti che le indennità non possano comunque superare un terzo dei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 816 del 1975.

MURMURA. In subordine, molto in subordine, mi dichiaro d'accordo su tale emendamento.

GUZZETTI. Quando abbiamo delle situazioni non regolamentate invochiamo la loro regolamentazione o, al contrario, la *deregulation* in

presenza di situazioni regolamentate. L'iniziativa legislativa in esame tende semplicemente ad eliminare il disordine esistente poichè attualmente nelle IPAB accadono le cose più strane. Chi ha una parte della sua giornata impegnata nell'attività relativa a queste istituzioni deve essere remunerato ed il disegno di legge tende a mettere ordine in proposito. Ma mentre oggi abbiamo delibere dei consigli d'amministrazione viste dal Comitato di controllo sotto il profilo del rimborso spese, eccetera, contrariamente a quanto alcuni colleghi qui hanno affermato, i promotori del disegno di legge hanno inteso regolamentare la materia, togliendola alla discrezionalità dei singoli consigli d'amministrazione e fissando dei parametri, sui quali ultimi naturalmente possiamo discutere, ritenerli eccessivi e modificarli. Lo spirito e la sostanza del provvedimento però restano del tutto condivisibili e quindi a me sembra opportuno varare al più presto il provvedimento.

Quanto al termine «sino alla riforma» non vedo perchè si debba ritenere ipocrita l'indicazione di un termine in materia. È vero che il Parlamento si affatica da anni su di essa senza venirne a capo, ugualmente però credo che alcune sentenze della Corte costituzionale lo indurranno a provvedere.

Va osservato poi che, dopo un'iniziativa legislativa portata a compimento dalla regione Lombardia, già dodici o tredici regioni, in carenza della legge-quadro del Parlamento, hanno approvato leggi-quadro regionali in materia di servizi sociali di assistenza, recependo e disciplinando così l'oggetto di questo disegno di legge. Insisto quindi per l'approvazione del provvedimento nel testo predisposto.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Quello che ci mette in difficoltà, tra l'altro, è il parere della 5^a Commissione permanente. In esso intanto si afferma che trattasi infatti di competenze delle regioni e non dei comuni, mentre a me sembra che la competenza, più che di regioni e comuni, sia addirittura dello Stato. In presenza di tutta questa disciplina regionale si potrebbe discutere quindi su quale spazio rimanga allo Stato e sul valore rivestito da una disciplina di questo genere, se puramente residuale rispetto alla legislazione regionale esistente o no.

GALEOTTI. In Toscana una legge regionale in materia di assistenza e beneficenza è stata respinta dal commissario di Governo.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. La Commissione bilancio, attraverso il parere del relatore, senatore Azzarà, del 4 luglio 1990, ci oppone poi una difficoltà che deriva da una vecchia sentenza della Corte costituzionale, relatore De Stefano, in cui si diceva che quando lo Stato impone una spesa ad un ente locale deve anche provvedere alla copertura. A me sembra che in questo caso l'onere finanziario sia molto difficilmente quantificabile poichè l'articolo 2 dà una facoltà, dice «può determinare». Resta il fatto però che noi non possiamo legiferare. Nel suo parere infatti la 5^a Commissione: «dichiara la propria contrarietà al provvedimento ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento» – che è quello preclusivo dell'esame ulteriore in sede deliberante – «in quanto esso è volto ad addossare ad enti del settore pubblico allargato oneri senza la relativa copertura finanziaria

come prescritto dall'articolo 27 della legge n. 468 del 1978», l'articolo cioè che ha incorporato la sentenza della Corte costituzionale che ricordavo.

GUZZETTI. È discutibile l'applicazione di quella sentenza...

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. È il punto da chiarire. Potremmo insistere dunque presso la Commissione bilancio anche se il senatore Galeotti afferma che in Toscana una legge analoga sarebbe stata bloccata dal Governo con la stessa motivazione.

MAFFIOLETTI. Conviene approfondire la questione e differire la definizione del provvedimento. Le obiezioni sollevate e i problemi emersi consigliano a mio avviso di assumere informazioni sul trattamento operato a favore degli amministratori delle IPAB e sulla sua copertura.

MURMURA. Se ci sono leggi regionali, vediamole. Secondo me la competenza è delle regioni, checchè ne pensi il Governo, e quindi il provvedimento al nostro esame dovrebbe venire ad assumere natura di legge-quadro e di principio. Mi sembra un'esagerazione però. Cerchiamo invece di mettere serietà nella pubblica amministrazione; qualcuno prenderà un'aspettativa. Non dimentichiamo che questi oneri gravano su comuni ed enti che non hanno una lira. Non pensiamo solo alle grandi IPAB che possono avere entrate proprie, pensiamo alle piccole, alla gara che si aprirebbe. Siamo stati tanto severi con comuni e province e poi veniamo a prendere queste decisioni.

MAFFIOLETTI. Riflettiamoci sopra.

MURMURA. Prendiamo 48 ore di tempo.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Prendere 48 ore di tempo significa rimandare tutto alla ripresa dei lavori dopo il periodo estivo.

MURMURA. Vediamo come le leggi regionali disciplinano la materia.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Dovremo anche sentire i colleghi della Camera e superare l'ostacolo posto dalla 5^a Commissione.

MAFFIOLETTI. Questa osservazione comporta la necessità di una riflessione da parte della Commissione e quindi un allungamento dei tempi per quanto riguarda la conclusione dell'esame del provvedimento. È certo necessario rinviare la discussione per approfondire adeguatamente la materia, ma sarebbe anche opportuno acquisire informazioni precise circa i trattamenti in atto - per grandi fasce - a favore degli amministratori delle IPAB e le fonti della loro copertura.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Credo che si riproduca la distinzione Nord-Sud.

MAFFIOLETTI. Il Governo potrebbe fornirci in merito informazioni e dati tecnici; sarà poi necessario uno sforzo per avere anche la documentazione che può essere utile ai fini di questo approfondimento.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. In relazione all'articolo 27 della legge n. 468 del 1978 e a questi precedenti giurisprudenziali, per quanto riguarda la copertura, e alle leggi regionali, per quanto riguarda la materia, procederemo senz'altro nell'indagine.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si riserva di rispondere quanto prima al senatore Maffioletti, fornendo possibilmente i dati da lui richiesti.

Il Governo auspica che la riforma dell'assistenza pubblica possa essere rapidamente approvata. Si avverte certamente che il quadro delle istituzioni di assistenza e beneficenza non è omogeneo in tutte le parti del paese, per cui anche sotto questo profilo si rende necessaria la legge-quadro di riforma della pubblica assistenza.

Per il resto, anche se la norma dell'articolo 2 la prevede solo come possibilità, non vi è dubbio che tocchiamo una questione complessa nell'imporre oneri agli enti locali, per cui anche il Governo ritiene che una pausa di riflessione sia opportuna sotto questo profilo, alla luce delle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio.

Il Governo fornirà poi le informazioni richieste in ordine alla motivazione del veto del Governo alla legge approvata dalla regione Toscana in materia di assistenza e beneficenza.

PRESIDENTE. Poichè si ritiene necessario un approfondimento della materia, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA